

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 16 APRILE 2012

“NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)

1. E' istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati.
2. Il fondo è utilizzato:
 - a) per nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni confiscati ed effettivamente assegnati, così da garantire il perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente in merito al riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - b) per il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato.
3. Le azioni, di cui al comma 2, devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo

stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 2

(Modalità accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)

1. Accedono al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, previsto nell'articolo 1, mediante annuale avviso pubblico, predisposto per il primo anno entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i seguenti soggetti:
 - a) enti territoriali: province, comuni e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni immobili confiscati;
 - b) i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia di beni confiscati che hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali;
 - c) enti, associazioni e cooperative che sono promotori di eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Nei criteri di selezione è data priorità ai seguenti requisiti:
 - a) creazione di reti di partenariato anche attraverso l'istituzione di associazioni temporanee di scopo;
 - b) interventi con le politiche di integrazione delle fasce deboli di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328);
 - c) sostenibilità e replicabilità dell'iniziativa.
3. Il limite massimo per ciascuna iniziativa finanziata è, per il primo anno di esercizio della presente legge, di euro venticinquemila, e per gli anni successivi di euro cinquantamila. Ogni soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento. Non è esclusa la partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto.

Art. 3

(Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica)

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati, è istituito un Fondo di rotazione per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi.
2. Possono accedere al Fondo gli enti territoriali cui sono trasferiti i beni immobili confiscati.
3. Il Fondo è alimentato con le somme che le province e i comuni, assegnatari del bene, provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.
4. Le province e i comuni sono tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al Fondo di rotazione di cui al comma 1, le somme anticipate dalla Regione, indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere.
5. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto sono determinati annualmente con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.

Art. 4

(Istituzione del Fondo ammortamento prestiti)

1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento, a carico degli enti territoriali assegnatari di beni confiscati, per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale, mediante l'istituzione di un Fondo di ammortamento prestiti.
2. Agli enti territoriali, assegnatari del bene confiscato, sono assicurate:
 - a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;
 - b) fideiussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al settantacinque per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti, per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento;
 - c) anticipazioni in conto capitale per l'estinzione parziale o totale delle ipoteche gravanti sul bene confiscato.
3. I criteri per il funzionamento del Fondo di ammortamento sono disciplinati con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.

Art. 5

(Integrazione alle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Ai fini della bonifica e della conseguente reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate, il Presidente della Regione Campania promuove la stipula di un Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello aziendale, con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, con la Procura nazionale antimafia, con il Ministero della giustizia, con il Ministero dell'interno e con il Ministero per le attività produttive.
2. Il Protocollo d'intesa deve perseguire, nell'ambito dei compiti previsti nell'articolo 6, i seguenti obiettivi:
 - a) monitorare e coordinare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale, i flussi informativi, da definire al momento della sottoscrizione, relativi alle imprese sequestrate, ai lavoratori dipendenti coinvolti, al loro portafogli ordini e a tutti i dati utili ad avere un quadro completo delle stesse;
 - b) promuovere, congiuntamente con gli uffici preposti, tutte le azioni utili alla formazione degli amministratori giudiziari per le imprese che sono in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nelle apposite liste ministeriali;
 - c) predisporre appositi corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del Protocollo;
 - d) monitorare e coordinare i fabbisogni produttivi delle aziende sequestrate e confiscate e procedere alla ricerca delle opportunità produttive sia all'interno dei beni sequestrati e confiscati sia all'esterno di esse;

- e) monitorare, in stretta collaborazione con le prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti “interdittivi o atipici”, al fine di proporre iniziative atte a non interrompere l’attività produttiva e a tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori dipendenti;
 - f) prevedere ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva delle imprese sequestrate e confiscate.
3. La Regione Campania, promuove nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni ed in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ogni altra iniziativa utile per una produttiva azione di coordinamento per la bonifica ed il risanamento delle imprese sequestrate o confiscate che hanno valenza sovraregionale.
4. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente articolo è istituito un apposito ufficio presso l’Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del Protocollo designano un loro rappresentante a detto ufficio.

Art. 6

(Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati)

1. E' istituito, presso l’Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali, l’Osservatorio regionale sull’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L’Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati.
2. L’Osservatorio, presieduto dall’assessore agli enti locali, individua forme di cooperazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e si avvale, per le sue funzioni, del supporto della Fondazione Pol.i.s. - Politiche integrate di sicurezza, per quanto di sua competenza. L’Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l’Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007 – 2013.
3. L’Osservatorio è composto dalle associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, integrazione sociale e contrasto alla criminalità, nonché da rappresentanti delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, esperti in materia di beni confiscati e dal presidente del comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale) e ricostituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2011, n. 264.
4. L’Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano, attraverso tecniche di georeferenziazione. Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata interagisce con il sistema informativo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso appositi accordi o convenzioni e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l’utilizzo di sistemi e

piattaforme libere ed “open source”, che non comportano aggravii di spesa per l’ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI.

5. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 7

(Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità)

1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo, per finalità sociali, di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni confiscati, da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari, è criterio di premialità nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.

2. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013, dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità, per gli interventi la cui realizzazione consente l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Nell’ambito delle specifiche funzioni e prerogative assegnate dalla normativa vigente (articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) la Regione Campania, nell’eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell’ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e, sulla base di apposito regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza pubblica.

4. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 3, la Regione Campania, nell’eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell’ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e l’assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza pubblica.

5. I beni immobili confiscati possono essere utilizzati, senza necessità di ulteriori accreditamenti, dalle persone sostenute da Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri)/Budget di salute (Bds), ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), come civili abitazioni presso cui possono, eventualmente, eleggere il proprio domicilio o residenza.

6. Come previsto dalla normativa vigente, la Regione Campania provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essa trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. La Regione provvede altresì a formare apposito elenco di tutti i beni confiscati presenti sul territorio regionale, che viene costantemente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente.

Art. 8
(Copertura finanziaria)

1. Per il primo anno di esercizio della presente legge si prevede l'attivazione del solo Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati previsto nell'articolo 1 a cui si fa fronte con lo stanziamento di euro duecentocinquantamila a valere sulla UPB 6.23.222, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati", mediante prelievo dall'UPB 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2012, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.
2. Il Fondo di rotazione per la progettazione tecnica, previsto nell'articolo 3, è attivato negli anni successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di bilancio a valere sulla UPB 6.23.222, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo di rotazione per la progettazione tecnica sui beni confiscati".
3. Il Fondo di ammortamento prestiti, previsto nell'articolo 4, è attivato negli anni successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di bilancio a valere sull'UPB 6.23.106, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo di ammortamento prestiti per i beni confiscati".
4. L'allegato "A" della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014), è conseguentemente integrato e la dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012 è ridotta di un importo pari alla necessaria copertura finanziaria della presente legge.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 dicembre 2003, n.23 (Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3) è abrogata.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 6.

Comma 3.

Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11: “Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale”.

Articolo 19: “Partecipazione”.

“È istituito il Comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap che viene nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Esso è composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;
- da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità, responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 11;
- da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione e/o delle loro associazioni, designati dall'ANCI regionale;
- da quattro rappresentanti delle associazioni dei cittadini portatori di handicap maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- da quattro rappresentanti delle organizzazioni delle famiglie di handicappati maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nel C.N.E.L.;
- da un rappresentante della scuola designato dai provveditorati agli studi della Regione.

I componenti del Comitato consultivo regionale prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

Il Comitato ha sede presso la struttura di cui all'art. 11.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti e le Associazioni di cui sopra comunicato i nominativi dei rappresentanti designati al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, procede alla costituzione del Comitato”.

Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania 23 novembre 2011, n. 264: “Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, art. 19. Comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap. Ricostituzione”.

Note all'articolo 7.

Comma 3.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Articolo 48: “Destinazione dei beni e delle somme”.

Comma 3, lettera c): “3. I beni immobili sono:

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni,

possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;”.

Comma 5.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

Articolo 46: “Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute”.

“1. La Regione Campania, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarità tra gli erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASL e degli enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari, nel rispetto del presente articolo.

2. I PTRI, sostenuti da budget di salute, sono percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, che recepiscono la metodologia attuativa già sperimentata, fatte salve le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario. Nelle more dell'emanazione delle linee guida è garantita la continuità delle sperimentazione già in atto nelle ASL”.

Note all'articolo 8.

Comma 4.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”.

Articolo 4: “Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali”.

Comma 2: “2. Nel bilancio annuale 2012, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00”.